

**Avv. Valerio Natale**  
**Via Popilia 5 – Vibo Valentia**

**TRIBUNALE DI CATANZARO**  
**-SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA-**  
**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON ISTANZA CAUTELARE EX ART 700 C.P.C.**

**PER** la sig.ra **RAMONDINO PAOLA**, nata il 20.06.1981 a Vibo Valentia, ivi residente in viale A. De Gasperi n. 114, c.f. RMNPLA81H60F537L, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Natale (c.f. NTLVLR76S01F537C), presso il cui studio in via Popilia n. 5, Vibo Valentia è elettivamente domiciliata, come da procura in calce al presente atto, che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche alla pec avv.valerionatale@pec.giuffre.it

**CONTRO** il Ministero dell'Istruzione, in p.l.r.p.t., c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, via G. Da Fiore, Catanzaro.

**FATTO**

La sig.ra Paola Ramondino è docente precaria di scuola primaria, assunta per l'A.S. 2021/2022 con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (dal 13.09.2021 al 30.06.2022) dal Ministero dell'Istruzione presso l'Istituto Comprensivo “M. Preti” di Catanzaro (ultima sede di servizio, come da contratto depositato in atti).

La ricorrente era inserita con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Catanzaro per l'A.S. 2021/2022, in quanto diplomata magistrale ante 2001/2002 con provvedimento cautelare favorevole del TAR, ed infatti ha ottenuto la supplenza fino al termine delle attività didattiche, con orario cattedra intera, posto sostegno, di cui sopra in virtù di tale collocazione.

La docente invece era inserita già per l'anno scorso nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Vibo Valentia, sia per la scuola primaria sia per la scuola dell'infanzia, e contestualmente nel collegato elenco per il sostegno per entrambe le scuole.

Nel frattempo la docente si è iscritta al corso attivato presso “Euroinnova Formacion” di Granada (Spagna) per il conseguimento del titolo di abilitazione per il sostegno (titolo poi conseguito nel mese di giugno 2022).

La ricorrente ha quindi fatto domanda per l'aggiornamento delle GPS per il triennio 2022/2025 nella provincia di Vibo Valentia, dichiarando che avrebbe conseguito il titolo di abilitazione sostegno entro il 20.07.2022, come imposto dalla normativa. Il punteggio dichiarato per l'aggiornamento è stato di 75 punti per la scuola primaria e di 77 punti per la scuola dell'infanzia.

Una volta conseguito il titolo nel termine predetto, la docente ha chiesto il riconoscimento e la dichiarazione di equivalenza al Ministero dell'Istruzione in data 16.07.2022 (istanza depositata in atti), ai fini dell'inserimento per le classi ADAA (sostegno nella scuola dell'infanzia) e ADEE



**Avv. Valerio Natale**  
**Via Popilia 5 – Vibo Valentia**

(sostegno nella scuola primaria).

In data 01.08.2022 l'ATP di Vibo Valentia ha pubblicato le GPS I fascia sia della scuola dell'infanzia e sia della scuola primaria, in cui la sig.ra Ramondino risultava inserita regolarmente con il punteggio da lei posseduto, ma soltanto nella classe di concorso su posto normale AAAA (scuola dell'infanzia) e EEEE (scuola primaria); non risultava invece nella graduatoria sul sostegno ADAA e ADEE (prime righe delle GPS che si depositano in atti).

E' da chiarire che la normativa prevede che i docenti che hanno conseguito il titolo all'estero, e sono in attesa di suo riconoscimento, devono essere inseriti in GPS I fascia con "riserva".

In data 16.08.2022 invece l'ATP di Vibo Valentia ha pubblicato il decreto n. 5138 del 13.08.2022 (depositato in atti) con cui ha escluso dalla GPS I fascia la docente Ramondino per *"mancanza dei requisiti di accesso di cui all'art. 7, comma 4, lett e), O.M. n. 112/2022"* perché *"risulta aver prodotto la relativa domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero oltre i termini previsti dalla succitata Ordinanza Ministeriale e specificati nella nota MI prot. AOODGPER n. 18095 del 11.05.2022"*.

La sig.ra Ramondino, ritenendo illegittimo tale provvedimento, in data 23.08.2022 ha inviato via pec una diffida per chiedere la rettifica ed il suo reinserimento; l'ATP di Vibo Valentia non ha dato alcuna risposta.

E' subito da evidenziare che l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 ha disciplinato l'aggiornamento delle GPS per il triennio 2022/2025 e l'art. 7, comma 4, lett. e) prevede testualmente che nell'istanza il docente deve dichiarare *"i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure"*.



**Avv. Valerio Natale**  
**Via Popilia 5 – Vibo Valentia**

Come è facile vedere, questa specifica norma prevede una serie di adempimenti e dichiarazioni a carico del docente, da compiere progressivamente via via che i passaggi precedenti vengono completati.

In disparte le considerazioni sull'ultimo inciso, ossia sul diritto o meno alla stipula di contratti, di cui si tratterà in apposito motivo di ricorso, si evidenzia che la ricorrente ha tutti i requisiti richiesti dalla norma per essere inclusa nella GPS I fascia:

- a) alla scadenza del termine di presentazione della domanda di aggiornamento GPS (31.05.2022) il corso di abilitazione in Spagna era ancora in svolgimento, quindi nella domanda la docente ha dichiarato che avrebbe conseguito il titolo entro il 20 luglio, rispettando anche questo onere a lei imposto dalla norma;
- b) possiede il titolo di abilitazione, in quanto è stato regolarmente conseguito in data 06.06.2022 e rilasciato il 09.06.2022 (titolo depositato in atti);
- c) una volta conseguito il titolo, la docente ha chiesto il riconoscimento dell'equivalenza al Ministero in data 16.07.2022, rispettando anche in questo caso l'ulteriore passaggio stabilito dall'Amministrazione.

Pertanto, la condotta del Ministero dell'Istruzione è illegittima per i seguenti

**MOTIVI**

**1. ILLEGITTIMITA' ESCLUSIONE DA GPS TRIENNIO 2022/2025.  
ILLEGITTIMITA' DECRETO N. 5138 DEL 13.08.2022 DELL'ATP DI VIBO  
VALENTIA. DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLA GPS SOSTEGNO  
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA.**

L'esclusione della ricorrente dalla GPS scuola primaria e scuola dell'infanzia (e dal collegato elenco ADAA e ADEE per il sostegno) per la provincia di Vibo Valentia per il triennio 2022/2025 è palesemente illegittima.

Come detto, la motivazione addotta dall'ATP di Vibo Valentia sarebbe la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 7 O.M. n. 112/2022 per i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione sul sostegno all'estero; nello specifico, la docente Ramondino non avrebbe rispettato il termine di cui alla nota ministeriale n. 18095 del 11.05.2022.

Questa nota è stata emessa per stabilire soltanto i termini di presentazione delle domande di inserimento/aggiornamento/trasferimento GPS per il triennio 2022/2025.

Visto che l'O.M. n. 112/2022 (pubblicata il 06.05.2022) non aveva previsto da quando e fino a quando sarebbe stato possibile presentare le domande, la stessa Ordinanza all'art. 7 comma 3 ha stabilito che tali termini venissero indicati con successivo provvedimento ministeriale; ed infatti, la nota ministeriale n. 18095 (pubblicata il 11.05.2022) ha fissato i termini di presentazione on line



**Avv. Valerio Natale**  
**Via Popilia 5 – Vibo Valentia**

delle istanze dal 12 maggio al 31 maggio. E' indubbio che la nota ministeriale avesse esclusivamente questo scopo (quello di fissare i termini per la presentazione delle istanze on line), tanto è vero che l'oggetto è stato rubricato testualmente "avviso apertura funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze". In tutto il breve testo della nota si fa riferimento appunto alle modalità di presentazione delle istanze on line e soltanto alla fine viene stabilito un ulteriore termine: *"possono essere inseriti con riserva nella I fascia delle GPS coloro che conseguono l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022"*.

Quindi, gli unici termini stabiliti dalla nota n. 18095 sono quelli di presentazione dell'istanza (dal 12 al 31 maggio) e quello di conseguimento del titolo di abilitazione sul sostegno (entro il 20 luglio).

Il richiamo dell'ATP di Vibo Valentia nel decreto di esclusione è fatto a questi termini.

Andando a verificare la posizione della docente Ramondino, si evince con facilità che la ricorrente ha rispettato i termini sopra descritti: ha presentato la domanda di aggiornamento nei termini previsti (in data 27.05.2022); ed ha anche conseguito il titolo di abilitazione sul sostegno all'estero prima del 20 luglio (06 giugno conseguito, rilasciato il 09 giugno).

Pertanto, l'esclusione della ricorrente dalle GPS I fascia è palesemente illegittima, non sussistendo alcuno dei motivi addotti dall'ATP di Vibo Valentia.

L'Amministrazione afferma che la docente avrebbe prodotto l'istanza di riconoscimento del titolo conseguito fuori dai termini indicati dalla nota ministeriale: in pratica, l'ATP di Vibo Valentia sostiene che la docente avrebbe dovuto presentare l'istanza al Ministero, perché il suo titolo estero venisse riconosciuto equivalente a quello italiano, nei termini indicati dalla nota ministeriale n. 18095, cioè tra il 12 e il 31 maggio 2022.

Questa interpretazione della normativa è priva di fondamento.

Innanzitutto, perché la nota ministeriale, come è stato ampiamente detto, non disciplina affatto questo passaggio del riconoscimento del titolo, ma è stata emessa soltanto per stabilire banalmente i termini entro cui poter presentare tempestivamente e validamente la domanda di aggiornamento GPS: la sua funzione è stata soltanto questa. Nell'ultimo inciso si è solo aggiunto che il titolo di abilitazione sul sostegno (senza peraltro specificare se conseguito in Italia o all'estero) doveva essere conseguito entro il 20 luglio. Pertanto, una disciplina molto semplice e scarna, di puro dettaglio.

La nota non fa riferimento ad istanze di riconoscimento del titolo o a termini appositi per questa istanza.

In secondo luogo, l'O.M. n. 112/2022 ha scandito cronologicamente tutti i passaggi da seguire per l'inserimento del titolo di abilitazione sul sostegno: se alla scadenza del termine di



**Avv. Valerio Natale**  
**Via Popilia 5 – Vibo Valentia**

presentazione delle domande (31 maggio) il docente non aveva ancora concluso il suo corso di studi, e quindi non aveva in mano il titolo di abilitazione per poterlo dichiarare in domanda, avrebbe dovuto semplicemente dichiarare che lo avrebbe comunque conseguito entro il 20 luglio (termine, questo sì, stabilito espressamente dalla nota ministeriale n. 18095).

Cosa che è stata fatta dalla docente Ramondino.

L'O.M. n. 112/2022 ha quindi tracciato il percorso da seguire per questi docenti il cui titolo sarebbe maturato tra il 1 giugno e il 20 luglio: una volta dichiarato in domanda che si sarebbe conseguito entro il 20 luglio, i docenti avrebbero dovuto chiedere il riconoscimento al Ministero del loro titolo conseguito all'estero sempre entro la data del 20 luglio.

Invece, l'ATP di Vibo Valentia ha applicato a questa istanza di riconoscimento/equivalenza il termine del 31 maggio 2022 (i termini indicati dalla nota ministeriale), cioè lo stesso termine finale previsto per l'istanza di inserimento in GPS, data alla quale però tali docenti non possedevano ancora il titolo perché i corsi di studio non erano ancora terminati: in pratica, l'ATP di Vibo Valentia ha preteso che la docente chiedesse il riconoscimento del titolo prima ancora del suo conseguimento!

Cosa che ovviamente era materialmente impossibile.

E difatti, se la docente avesse già avuto il titolo in data 31.05.2022, lo avrebbe dichiarato direttamente in domanda, senza invece dichiarare che lo avrebbe conseguito entro il 20 luglio.

Il mancato possesso del titolo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di inserimento GPS (31.05.2022) impediva chiaramente alla docente di chiederne il riconoscimento al Ministero entro la stessa data; ed è lo stesso Ministero che, ben consapevole che ogni anno i corsi per abilitazione sostegno TFA in Italia e quelli all'estero equivalenti terminano generalmente nel mese di luglio, ha previsto una procedura di recupero di tutti questi docenti, stabilendo appunto che il titolo dovesse essere conseguito entro il 20 luglio ed entro la stessa data chiederne il riconoscimento.

Invece, l'ATP di Vibo Valentia con la motivazione di cui al decreto di esclusione ha preteso dalla docente che chiedesse entro il 31 maggio 2022 il riconoscimento di un titolo ancora inesistente, perché ancora non conseguito.

Un incomprensibile ed ingiustificabile corto circuito logico e giuridico.

Per questo motivo, il decreto n. 5138 del 13.08.2022 dell'ATP di Vibo Valentia deve essere dichiarato illegittimo e disapplicato, con conseguente reinserimento della docente Ramondino nella GPS I fascia sostegno per la provincia di Vibo Valentia.

**2. IN SUBORDINE, ILLEGITTIMITA' ART. 7 O.M. N. 112/2022 E NOTA MINISTERIALE N. 18095/2022. DISAPPLICAZIONE.**



**Avv. Valerio Natale**  
**Via Popilia 5 – Vibo Valentia**

In subordine al motivo n. 1, qualora invece si voglia dare all'art. 7 O.M. n. 112/2022 ed alla nota ministeriale n. 18095/2022 il senso inteso dall'ATP di Vibo Valentia con il decreto n. 5138/2022, ossia che l'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero doveva essere presentata entro il 31.05.2022 (nonostante il titolo non fosse stato ancora conseguito), si impugnano espressamente anche questi atti, chiedendo che ne venga dichiarata l'illegittimità e ne venga disposta la disapplicazione, con riconoscimento del diritto della ricorrente al reinserimento nelle GPS.

Infatti, sempre nella denegata ipotesi che l'interpretazione dell'ATP di Vibo Valentia possa trovare sostegno, le argomentazioni e le eccezioni sopra esposte sono da intendersi interamente richiamate per contrastare ed impugnare questa lettura dell'O.M. n. 112/2022 e della nota ministeriale n. 18095/2022.

Peraltro, sul mancato inserimento con riserva dei docenti che attendono il riconoscimento del titolo conseguito all'estero, in merito alla precedente O.M. n. 60/2020 che ha disciplinato la materia per il biennio 2020/2022, si è già pronunciato con diverse sentenze il TAR Lazio (tra le tante, sent. n. 10411/2021 e sent. n. 8152/2022) per cui *“i soggetti che hanno conseguito l’abilitazione all’estero e che risultino in attesa del riconoscimento del titolo hanno diritto ad essere inseriti nelle graduatorie GPS. ... La ratio del predetto impianto precettivo risulta peraltro di chiara ragionevolezza, in quanto, diversamente disponendo, si finirebbe per pregiudicare ingiustamente ed in maniera contraria al diritto eurounitario i richiedenti a causa dei ritardi dell’amministrazione nel provvedere ai riconoscimenti, o ai relativi dinieghi, nei tempi previsti dalla normativa”*.

Questi principi sono pienamente validi ed applicabili anche al caso di specie.

**3. ILLEGITTIMITA' O.M. N. 112/2022 ART. 7 ULTIMO INCISO.  
DISAPPLICAZIONE. DIRITTO ALLA STIPULA DI CONTRATTI.**

Una volta dichiarata illegittima l'esclusione dalla GPS I fascia e dichiarato il diritto al reinserimento, la docente Ramondino impugna l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 chiedendone la sua disapplicazione nella parte in cui esclude i docenti inseriti con riserva nelle GPS dalla possibilità di avere contratti e incarichi: questa statuizione è palesemente illegittima e deve essere disapplicata.

L'O.M. n. 112/2022, art. 7, comma 4, lettera E, prevede che *“l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”*.

La docente Ramondino, una volta stabilito che deve essere inserita nelle GPS come sopra



**Avv. Valerio Natale**  
**Via Popilia 5 – Vibo Valentia**

detto, dovrebbe essere inserita con “riserva” in quanto è in attesa del riconoscimento da parte del Ministero del suo titolo conseguito all'estero.

Però, il docente inserito in GPS I Fascia non può vedere pregiudicato il suo legittimo diritto ad essere destinatario di contratti per il solo fatto che l'Amministrazione ha apposto la “riserva”, in attesa del riconoscimento del titolo di abilitazione/specializzazione: l'apposizione della dicitura “con riserva” ha la finalità di rimarcare la natura provvisoria, e non definitiva, dell’inserimento stesso in graduatoria, condizionato all’esito del giudizio di merito, ma finché l’inserimento permane non può escludere il docente ammesso con riserva da tutte le opportunità offerte dall'Amministrazione ai docenti inseriti in tale graduatoria.

Il mero inserimento del docente nella graduatoria “con riserva”, ma senza diritto alla partecipazione a tutte le opportunità previste per i docenti iscritti in tale graduatoria, non tutela i diritti del docente stesso e non pone al riparo l'Amministrazione da responsabilità.

Infatti, la “riserva” ha la mera funzione di condizionare l’inserimento nelle graduatorie al successivo accertamento del titolo, ma l’espressione “con riserva” non può invece essere intesa nel senso di limitare o addirittura escludere gli effetti sostanziali dell’inserimento nelle graduatorie, perché altrimenti sarebbe del tutto inutile l'inserimento stesso.

Ed inoltre, i tempi del procedimento amministrativo per il riconoscimento della qualifica non possono riverberarsi negativamente sui diritti del docente, tanto più che nel caso in questione la ricorrente è stato molto diligente perché ha già chiesto da tempo il riconoscimento, in data 16.07.2022; l'art. 16 del D. Lgs. n. 206/2007 prevede che il procedimento amministrativo avviato con la richiesta di riconoscimento si debba concludere nel termine di quattro mesi, ma il Ministero dell'Istruzione quasi sempre in questi casi non dà alcuna risposta e non emette alcun provvedimento, ragion per cui tutti i docenti sono costretti a presentare ricorso al TAR Lazio avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. Il termine per il procedimento della docente Ramondino scadrà il 16.11.2022 e la docente sarà costretta, come tutti i suoi colleghi, a procedere in tal senso, per stimolare il Ministero a dare una risposta espressa, come previsto dalla legge. Si ribadisce che i tempi lunghi, dovuti interamente ad inerzia del Ministero, non possono e non devono avere riflessi negativi sulla posizione sostanziale del docente.

In sostanza, inserire in una graduatoria un docente ma impedirgli di ottenere incarichi e supplenze è un modo per vanificare completamente la stessa funzione della graduatoria: il docente si inserisce per ottenere contratti di lavoro, secondo il suo punteggio. Impedire alla radice questa possibilità, con un uso e un'interpretazione distorta della “riserva”, significa applicare in maniera illegittima questo istituto e comprimere in maniera irragionevole ed illegittima i diritti del docente.

In questo senso, molteplici sentenze del TAR Lazio, tra cui sent. n. 9132/2021 per cui “va



**Avv. Valerio Natale**  
**Via Popilia 5 – Vibo Valentia**

*rimarcato al riguardo che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario (come nel caso della ricorrente, ammessa con riserva del rilascio del decreto del Miur di riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Romania), e vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedimentali amministrative previste in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall'immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset".*

Allo stesso modo, specificamente sull'illegittimità dell'O.M. n. 112/2022 art. 7, TAR Lazio ord. caut. n. 4094/2022.

Pertanto, dopo essere stata reinserita nelle GPS, alla ricorrente spetta anche il diritto ad ottenere supplenze e contratti di lavoro in virtù di questo inserimento e in forza del punteggio a lei spettante.

#### **4. PERICULUM IN MORA.**

Contestualmente al ricorso di merito, la ricorrente propone anche domanda cautelare per poter conseguire il suo diritto con urgenza, senza dover attendere la conclusione della causa ordinaria, in quanto sussistono tutti i presupposti per la concessione della misura cautelare.

Infatti, a causa della distorta interpretazione normativa data dal Ministero dell'Istruzione, la ricorrente non riceverà proposte di lavoro da GPS per l'A.S. 2022/2023 e nemmeno per gli anni scolastici successivi, essendo stata esclusa e dovendosi quindi limitare a partecipare soltanto in quanto inserita nelle graduatorie d'istituto, posizione certamente peggiore e più svantaggiosa, perché si dovrà accontentare delle supplenze residue (qualora esistenti), quasi sempre consistenti in brevi spezzoni orari. Invece, le supplenze da GPS I fascia garantiscono quasi sempre incarichi fino al termine delle attività didattiche con cattedra intera oppure spezzoni orari molto corposi che sommati tra di loro garantiscono il completamento orario e quindi lo stipendio pieno per la docente.

E' da sottolineare che con il punteggio posseduto, in caso di reinserimento, la sig.ra Ramondino sarebbe in posizione n. 100 nella GPS per la scuola dell'infanzia con 77 punti e in posizione n. 127 nella GPS per la scuola primaria con 75 punti: tutte le sue colleghe collocate nelle posizioni immediatamente prima e dopo la sua hanno ottenuto incarichi e contratti fino al termine delle attività didattiche. Ragion per cui è assolutamente plausibile che la sig.ra Ramondino avrebbe ottenuto i medesimi incarichi per l'anno scolastico in corso ed è altrettanto probabile che li avrebbe ottenuti anche per gli anni futuri.





**Avv. Valerio Natale**  
**Via Popilia 5 – Vibo Valentia**

In caso di mancato reinserimento in GPS, con pieno diritto a stipulare contratti, in virtù di provvedimento cautelare, questa situazione si protrarrebbe per un intero triennio, perché le GPS pubblicate sono valide per il periodo 2022/2025 e le finestre annuali previste dal Ministero sono dedicate soltanto all'aggiornamento del punteggio e dei titoli dei docenti già inclusi, mentre non è possibile sfruttare tali finestre per nuovi inserimenti di docente esclusi. In sostanza, la docente Ramondino dovrebbe attendere addirittura l'estate del 2025 per poter rientrare nelle GPS per l'A.S. 2025/2026.

Il danno che così si troverebbe a subire sarebbe particolarmente grave sia per la mancata stipula di contratti da GPS, sia anche perché la docente non maturerà punteggio e quindi al momento del suo reinserimento si troverà scavalcata da molte colleghe che nel frattempo hanno lavorato, con diminuzione delle possibilità di ottenere contratti di supplenza e, a cascata, ulteriori pregiudizi per il punteggio.

Al momento, infatti, per l'A.S. 2022/2023 la docente è disoccupata.

Vista tutta la situazione descritta nel merito, questo fatto si configura certamente come un danno ingiusto a cui porre riparo al più presto con un provvedimento cautelare, perché nei tempi di svolgimento del giudizio di merito questo diritto sarebbe ingiustamente compresso, con il pericolo concreto (e già parzialmente concretizzatosi) di un lungo stato di disoccupazione.

Tanto premesso, la sig.ra Paola Ramondino come sopra rappresentata e difesa,

**RICORRE**

al Tribunale di Catanzaro, sezione Lavoro, perché in via preliminare, dopo aver fissato l'udienza di comparizione delle parti, voglia emettere un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. e successivamente fissare l'udienza per prosecuzione della causa nel merito e la discussione per accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inclusa nelle GPS I fascia per il triennio 2022/2025 per la provincia di Vibo Valentia per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia e sul sostegno ADAA e ADEE ed il suo diritto ad essere destinataria di proposte di contratto in virtù della sua inclusione nelle medesime GPS I fascia e di conseguenza condannare il Ministero dell'Istruzione ad inserirla con riserva nelle GPS I fascia per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia e per il sostegno ADAA e ADEE per la provincia di Vibo Valentia triennio 2022/2025 e di renderla destinataria di proposte di contratto da GPS I fascia.

CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.

**ISTANZA EX ART. 151 CPC**

Pur ritenendo che nel caso specifico non esistano potenziali controinteressati, qualora il Giudice invece li ritenga sussistenti, la ricorrente chiede di essere autorizzata già con il decreto di fissazione



**Avv. Valerio Natale**  
**Via Popilia 5 – Vibo Valentia**

udienza a notificare il ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet dell'USR Calabria e/o di altra sede del Ministero dell'Istruzione. La richiesta è motivata dall'attuale impossibilità di identificare eventuali controinteressati e comunque di notificare personalmente il ricorso a tali soggetti.

Si produce: 1) contratto AS 2021/2022; 2) titolo di abilitazione sostegno conseguito in Spagna; 3) domanda di aggiornamento GPS; 4) domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero; 5) domanda di equivalenza titolo; 6) decreto ATP Vibo Valentia n. 5138 del 13.08.2022 ed allegato elenco degli esclusi; 7) O.M. n. 112/2022; 8) nota Ministero Istruzione n. 18095/2022; 9) GPS Vibo Valentia triennio 2022/2025 scuola primaria; 10) GPS Vibo Valentia triennio 2022/2025 scuola dell'infanzia; 11) diffida del 23.08.2022.

Il valore della controversia è indeterminabile, per cui il contributo unificato è di Euro 259,00.

Vibo Valentia, 18.10.2022

Avv. Valerio Natale

